



Notai Trentini Riuniti
REINA RIVIECCIO
VANGELISTI
ZANOLINI MORANDI

Esente da imposte di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5,
D.Lgs. 117/2017

Repertorio n. 6801

Raccolta n. 5243

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE
"CORO PICCOLE COLONNE APS"
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciannove aprile duemilaventiquattro

19 aprile 2024

In Trento, in viale degli Olmi n. 26 essendo le ore 19,35.

Avanti a me **dott.ssa ELIANA MORANDI, Notaio in Trento**, con Studio
in via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente:

- **PAOLI DIEGO**, nato a Pergine Valsugana (TN) il giorno 15 ottobre 1958,
cittadino italiano, con domicilio per la carica presso la sede legale
dell'Associazione di cui in appresso, nella sua qualità di Presidente
dell'Associazione:

"CORO PICCOLE COLONNE APS"

con sede in Trento (TN), viale degli Olmi n. 26, Codice Fiscale 96013190226,
Partita Iva 01236850226, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore dal 7 dicembre 2022;

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo.

Il comparente richiede a me Notaio di assistere, redigendone il relativo
verbale, all'assemblea che la detta Associazione intende oggi tenere in
questo luogo ed ora, in seconda convocazione, essendo la prima andata
deserta, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Assunzione personalità giuridica

Parte ordinaria

Omissis

Aderendo io Notaio a tale richiesta dò atto di quanto segue.

Il comparente, ai sensi dello statuto sociale vigente, assume la presidenza
dell'Assemblea e, dichiaratala aperta, constata e da atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto
sociale vigente;

- che l'odierna assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare, in
quanto vi partecipano, in proprio e per deleghe n. 30 (trenta) associati
aventi diritto di voto, su un totale di n. 52 (cinquantadue) associati aventi
diritto di voto, come risulta dal foglio delle presenze che si allega sotto la
lettera **"A"** per formarne parte integrante e sostanziale;

- che del Consiglio Direttivo, oltre ad esso comparente:

* Paoli Lorenzo è assente giustificato;

* Cavallon Serena è presente;

- che tutti i presenti si dichiarano informati circa gli argomenti da trattare e
nessuno di essi si oppone alla relativa trattazione.

Il Presidente dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita e idonea a
deliberare su quanto all'ordine del giorno ai sensi di legge e dello statuto
vigente.

Eliana MORANDI
Notaio in Trento
Via Torre Verde, 25
Tel. 0461 1733000
Fax 0461 1920302
emorandi@notariato.it

REGISTRATO A
TRENTO
IL 23/04/2024
AL N. 9503
SERIE 1T
ESENTE

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente sottolinea che l'associazione intende richiedere il riconoscimento della personalità giuridica nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il presidente ricorda che, per il conseguimento della stessa, l'associazione deve dimostrare la sussistenza dei requisiti patrimoniali e statutari previsti dall'art. 22 del Codice del Terzo settore. L'associazione deve pertanto dimostrare di avere un patrimonio netto non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) ed adeguare il testo dello statuto sociale alla normativa prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), anche se l'Associazione risulta già iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal 7 dicembre 2022, in seguito all'iscrizione con provvedimento per trasmigrazione.

Il Presidente passa quindi a dare conto delle modifiche apportate allo Statuto per adeguarlo alla normativa prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Dopo adeguato confronto il Presidente chiede, perciò, se vi siano contrari all'approvazione unitaria e complessiva delle modifiche allo statuto, senza la votazione articolo per articolo.

Nessuno essendosi dichiarato contrario, il Presidente invita quindi gli associati ad esprimere il loro voto e constata che l'Assemblea, con voto espresso per

con voti:

- favorevoli: unanimi;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno

d e l i b e r a

- di adottare un nuovo testo di statuto nei termini e modi proposti dal Presidente; il testo di statuto si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", per formarne parte integrante e sostanziale;
- di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica;
- di chiedere l'accreditamento ai fondi del 5 x 1.000;
- di attribuire al Presidente pro tempore dell'Associazione il potere di apportare allo Statuto tutte quelle integrazioni, modifiche e soppressioni, purchè di carattere non sostanziale, ai fini dell'iscrizione nel predetto Registro (RUNTS) ed al fine del conseguimento della personalità giuridica, eventualmente richieste dalle competenti Autorità ovvero da norme di legge e regolamentari o circolari esplicative delle stesse;
- di delegare me Notaio per la presentazione della relativa istanza di iscrizione al RUNTS.

A questo punto io Notaio allego, ai sensi di legge al presente atto, sotto la lettera "**C**", la relazione redatta dal dott. Guella Antonino, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n. 377/A e al Registro dei Revisori Legali di cui al D.M. 04/12/2007 al n. 148769, asseverata con giuramento in data 19 aprile 2024 con verbale a mio rogito rep. n. 6798, che evidenzia il patrimonio netto dell'Ente; quindi attesto che l'associazione è dotata del patrimonio minimo richiesto dall'art. 22, 4° comma CTS per l'acquisizione della personalità giuridica.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea relativamente alla parte straordinaria alle ore 20:30

* * * * *

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa cinque facciate di due fogli è stato da me redatto e letto al comparente che lo approva e sottoscrive con me Notaio.

F.to Paoli Diego

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

Assemblea Straordinaria e ordinaria 19/04/2024

Socio	Esercente patria podestà	Firma	Delegato
Abbaschiano Elia	Nadia Salvadori	*	
Bortolamedi Elena	Federica Bassetti	*	
Cali Olivia	Caterina Nichelatti	*	
Casata Elena	Michela Sighel	<i>Michela Sighel</i>	
Cattani Giulia	Claudia Bottamedi	<i>Diego Paou</i>	DIEGO PAOU
Ceramella Matilde	Antonia Borelli	*	
Chiogna Martina	Monica Zampiero	<i>Chiara Zampiero</i>	
Dal Castagnè Isabel	Daniela Lara Agostini - Simone Dalcastagnè	<i>DL</i>	
Davì Luna	Manuela Pellanda	*	
Davì Marlene	Manuela Pellanda	*	
Degasperi Alice	Valentina Rossi - Cristian Degasperi	*	
Demattè Celeste	Chiara Giacomoni	*	
Demeneva Eva	Yuliya Naydenova	*	
Fontana Anja	Cinzia Battisti - Mariano Fontana	<i>Cinzia Battisti</i>	
Fontana Arianna	Cinzia Battisti - Mariano Fontana	<i>Mariano Fontana</i>	
Giovannini Claudia	Piera Franceschini	*	
Guida Noemi	Elisabetta Fronza	*	
Karini Sabrina	Barbara Gesùè - Petrit Karini	*	
Loranzi Elisabeth	Sandra Dalbon	<i>Miriam Borner</i>	
Lucchi Ilaria	Federica Bampi - Roberto Lucchi	<i>Federica Bampi</i>	
Mahmud Arashta Afshin	Mohammad Sultan Mahmud	<i>Sultan Mahmud</i>	
Morando Rafael	Elisa Groff	*	
Natalino Francesca	Claudia Consalvo	*	
Neacsu Gessica	Raisa Neacsu	<i>Raisa</i>	
Neacsu Giulia Alexandra	Raisa Neacsu	<i>Raisa</i>	
Negrizzolo Francesca	Federica Buffa - Pietro Negrizzolo	<i>Pietro Negrizzolo</i>	
Nobile Matilde Maria	Chiara Pasqualin	*	
Oberosler Agata	Marco Oberosler		
Ochisor Gabriela	Tamara Cojocar		
Pasolli Benedetta	Elisa Gadler - Pasolli Mattia	<i>Maria Mattia</i>	
Pegolotti Melissa	Elena Liliana Tomescu -	<i>Elisa Tomescu</i>	
Romeri Claudia	Michela Buratti - Andrea Romeri	<i>Andrea Romeri</i>	
Sebastiani Lisa	Roopa Nardelli - Michele Sebastiani	<i>Michele Sebastiani</i>	
Vianello Aura Maddalena	Carolina Dimitrenco		
Zambaiti Adele	Alessia Tarter - Marco Zambaiti	*	
Zanon Penelope	Selene Mattei		

Allegato
al Repertorio
Raccolta

A
6801
243

Assemblea Straordinaria e ordinaria 19/04/2024

Socio	Esercente patria podestà	Firma	Delegato
Agostini Chiara		<i>Chiara Agostini</i>	
Binetti Federico			
Brunelli Adalberto		<i>Adalberto Brunelli</i>	
Cavallon Serena		<i>SERENA CAVALLON</i>	
Cont Gloria		<i>Gloria Cont</i>	
Curzer Alessandro			
Marani Maria Teresa		<i>Maria Teresa Marani</i>	
Martignoni Silvia		<i>Silvia Martignoni</i>	
Martinelli Daniela		<i>Daniela Martinelli</i>	
Mottes Michele			
Paoli Diego		<i>Paoli Diego</i>	
Paoli Lorenzo			
Pasoli Mattia		<i>Mattia Pasoli</i>	
Sebastiani Michele		<i>Michele Sebastiani</i>	
Tomasi Maria Pia		<i>Maria Pia Tomasi</i>	
Ventura Giuseppe			<i>SILVIA MARTIGNONI</i>

x Paoli Diego



Fulvia Morandi Notario

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CORO PICCOLE COLONNE APS"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo n. 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione riconosciuta denominata "CORO PICCOLE COLONNE APS", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione si impegna ad utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. Essa opera nel territorio della provincia di Trento ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
6. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Finalità e scopi

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), e specificatamente indicate dalle lettere:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore;L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - promuovere, sviluppare, favorire e diffondere il canto corale inteso in tutte le sue forme;
 - insegnare ai bambini l'uso corretto della propria voce nel canto;
 - suscitare nei coristi l'amore per il canto corale fornendo loro le basi per una educazione musicale;
 - interpretare, valorizzare e diffondere canti adatti all'età dei coristi;
 - interpretare, valorizzare e diffondere canti relativi alle tematiche della pace e della fratellanza fra i popoli;
 - promuovere contatti e scambi culturali nonché prestazioni concertistiche con altre corali sia italiane che straniere;

- creare occasioni d'incontro e di amicizia tra i componenti del coro;
- creare occasioni d'incontro e di amicizia fra bambini di nazionalità diversa;
- sviluppare e far crescer la sensibilità verso il canto corale in tutti i contesti istituzionali, scolastici e educativi;
- elaborare progetti educativi e formativi con riferimento alle tematiche di interesse dell'Associazione;
- creare e proporsi come luogo di incontro e di aggregazione assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita culturale, umana e civile;
- sostenere e accompagnare bambini e ragazzi attraverso ogni forma di assistenza nei percorsi scolastici e di crescita;
- sollecitare e favorire la crescita culturale e artistica degli associati attraverso iniziative di studio, ricerca, dibattito, formazione e aggiornamento;
- creare e proporsi come luogo di incontro e di aggregazione assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione culturale.

Art. 3- Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di corsi e iniziative diretti al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- progettazione, organizzazione e realizzazione di attività ed eventi di tipo formativo, di approfondimento e aggiornamento;
- progettazione, organizzazione e gestione di campus, laboratori, centri di aggregazione;
- attivazione di rapporti e sottoscrizione di convenzioni con Enti Pubblici e/o privati interessati a collaborare con i programmi dell'Associazione;
- progettazione, organizzazione e realizzazione di attività di tipo didattico per le scuole di ogni ordine e grado;
- realizzazione e pubblicazione di convegni, ricerche, saggi, studi, atti di manifestazioni convegnistiche e produzione di eventi, rassegne e spettacoli sui temi di interesse dell'associazione;
- organizzazione e promozione di festival, spettacoli, mostre (anche fotografiche), proiezioni e rassegne cinematografiche, concerti e qualsiasi altra manifestazione sui temi di interesse dell'associazione;
- progettazione e realizzazione di attività di tipo ricreativo, ludico e educativo per bambini, giovani e adulti come laboratori, corsi, attività di tipo esperienziale, attività di tipo artistico, musicale ed espressivo, ecc.;
- progettazione, organizzazione, gestione e realizzazione di corsi e percorsi di sostegno per bambini e ragazzi nel percorso scolastico e di crescita;
- pubblicazione e diffusione di riviste, giornali, a stampa o telematici, e ogni altro mezzo atto a far conoscere e diffondere tutte le iniziative dell'Associazione;
- gestione di blogs, forum e pubblicazioni attraverso la rete internet;
- attivazione di scambi e incontri tra associazioni e enti (locali, nazionali e internazionali) con finalità analoghe alle proprie;

2. L'Associazione potrà, inoltre, svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà, infine, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

4. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice.

5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4- Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati e nominare.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5- Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello

all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il socio minorenne può essere pienamente rappresentato da colui che ne esercita la responsabilità genitoriale e che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore, ad esclusione del diritto di elettorato passivo. Con tale rappresentanza, anche il socio minorenne concorre alla determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi.

Art. 7- Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo (in quest'ultimo caso per l'associato maggiorenne);

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 8- Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa entro 120 (centoventi)

giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Scaduto il termine, il Consiglio Direttivo, valutate le circostanze secondo criteri di pari trattamento, delibera sull'eventuale esclusione dell'associato. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali gravi;
- d) ingiustificato mancato pagamento della quota come previsto dal precedente comma 1 lett. b.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9- Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e fatto salvo quanto previsto all'art. 17 co. 4 del Codice del Terzo settore.

Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge

la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo (quest'ultimo nei confronti di associati maggiorenni).

Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda

convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tale modalità di partecipazione (in remoto e/o mista) sia prevista nella convocazione, che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al Presidente per l'approvazione (salvo che il verbalizzante sia un Notaio). Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile, anche in forma digitale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o

dallo statuto alla sua competenza.

Per tutto quanto qui non previsto si applica l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14- Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni alla prima Assemblea utile svolgasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

5. I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea, per la maggioranza dei componenti, tra gli associati maggiorenni in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può

variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. 2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il sottoposto a procedure liquidatorie previste dal C.C.I.I., o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Per tutto quanto qui non previsto, si fa riferimento all'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e/o il Tesoriere dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente, a cui spettano la rappresentanza legale e la firma sociale.

Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi

dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi nell'ordine di preferenza da essa risultante. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, si applicherà - se ed in quanto sia consentito dalla normativa - l'art. 2386 C.C., nei limiti di compatibilità. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. Nel caso in cui anche quest'ultima previsione non sia applicabile, dovrà essere convocata, con adeguata tempestività, l'assemblea che li sostituisce.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri effettivi dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, subentra il supplente, il quale rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo di controllo vigente. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 22 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, purchè ne ricorrano i presupposti di legge.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 - L'organo di revisione

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea degli Associati, qualora non intenda far esercitare la revisione all'organo di controllo, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 24 - Responsabilità degli organi sociali

1. Avendo richiesto la personalità giuridica, delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde solo l'Associazione con il proprio patrimonio, purchè ne sussistano i presupposti (statutari e patrimoniali).

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art. 25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro vidimato dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Art. 27- Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 28 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 13 del Codice del Terzo settore.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 30 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Paoli Diego

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

Trento, 18 aprile 2024

Allegato _____
al Repertorio _____
Raccolta _____

C

6801

5242

Dichiarazione

relativa alla situazione patrimoniale dell'Associazione Coro Piccole Colonne APS con sede in Trento (TN), via Olmi n. 26, codice fiscale 96013190226, iscritta nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a far data dal 07/12/2022.

Il sottoscritto

Antonino Guella nato a Palermo il 05/09/1963, residente a Trento (Prov. TN), iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto al n. 377-A e Revisore dei conti al n. 148769 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ha provveduto


all'esame del Bilancio alla data del 31 dicembre 2023, (allegato) e della documentazione di riferimento dell'Associazione, al fine del riconoscimento della personalità giuridica e per attestare la consistenza e la composizione del patrimonio, verificando che il patrimonio così risultante rispetti la soglia minima fissata dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017.

* * * * *

Tenuto conto delle finalità della presente perizia, la determinazione del patrimonio netto dell'associazione è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1. Immobilizzazioni immateriali e materiali

Si è valutato che la procedura di ammortamento operata dall'associazione ben esprima il valore d'uso corrente delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nell'inventario. Conseguentemente, ai fini della presente perizia, vengono confermati i valori netti contabili alla data di riferimento.



Antonino Guella

Revisore dei conti

2. Rimanenze

Le Rimanenze sono valutate al costo d'acquisto. Si conferma il valore iscritto a bilancio.

3. Crediti

È stata verificata l'esigibilità e recuperabilità dei crediti iscritti nell'attivo.

Dall'esame condotto si è ritenuto di confermare il saldo iscritto a bilancio.

4. Disponibilità liquide

Trattandosi di valori numerari, la verifica è stata operata sulla base degli estratti conto bancari e di cassa contante alla data del 31 dicembre 2023.

5. Ratei e Risconti attivi

Sulla base delle verifiche effettuate si conferma il saldo iscritto a bilancio.

6. Fondo TFR

Il saldo rappresenta l'effettivo debito maturato al 31/12/2023 nei confronti del personale dipendente in carico, al netto degli utilizzi registrati nel corso dell'esercizio corrente.

7. Debiti

L'ammontare esposto si riferisce a debiti commerciali, a debiti per salari e stipendi, nonché a ritenute erariali e previdenziali.

8. Ratei e Risconti passivi

Sulla base delle verifiche effettuate si conferma il saldo iscritto a bilancio.

9. Patrimonio Netto

All'interno della voce del Patrimonio netto trovano iscrizione il Patrimonio di dotazione, le Riserve statutarie decurtate delle perdite pregresse e la perdita dell'esercizio.

* * * * *

Sulla base di quanto constatato e verificato nell'esame degli atti

attesta

che alla data del 31 dicembre 2023 il Patrimonio Netto dell'Associazione, pari complessivamente a euro 44.183,33 e risulta costituito da:

- ✓ Fondo di dotazione per euro 15.000,00;
- ✓ Riserve di utili o avanzi di gestione pari a euro 26.290,58;
- ✓ Avanzo dell'esercizio 2023 per euro 2.892,75

A conclusione, si evidenzia che il valore del patrimonio al 31 dicembre 2023 risulta superiore all'ammontare minimo di euro 15.000,00 fissato dall'art. 22, del D.Lgs. n. 117/2017 per il conseguimento della personalità giuridica delle associazioni.

In fede.

- dott. Antonino Guella -

Antonino Guella

Stavros Morosidis notario

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Trento n. 39331 del 10/09/2009

Repertorio n. 6798

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI GIURAMENTO
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciannove aprile duemilaventiquattro, in Trento, nel mio studio

19 aprile 2024

Avanti a me **dott.ssa ELIANA MORANDI, Notaio in Trento, con Studio ivi in via Torre Verde n. 25**, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **GUELLA ANTONINO** nato a Palermo il giorno 5 settembre 1963, con residenza in Trento, piazza Di Centa n. 13/3, commercialista, Codice Fiscale GLL NNN 63P05 G273F, cittadino italiano, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto al n. 377-A e Revisore dei conti al n. 148769 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi presenta la relazione da lui redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del D.lgs. 117/2017, chiedendomi di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il comparente, il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità".

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su una facciata di un foglio è stato da me redatto e letto al comparente che lo approva ed a conferma lo sottoscrive con me Notaio alle ore 11:55

x Antonino Guella



Eliana Morandi notaio

